

---

 X LEGISLATURA
 

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA  
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

43.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1991**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANDREA BORRI**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Borri Andrea, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Comunicazioni del presidente:</b>	
Borri Andrea, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Audizione dell'onorevole Carlo Vizzini, ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sullo stato di attuazione della legge n. 223 del 1990 « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »:</b>	
Borri Andrea, <i>Presidente</i> .....	4, 11, 12, 14, 23
Costa Silvia .....	16
Golfari Cesare .....	12
Libertini Lucio .....	4
Lipari Nicolò .....	12, 23
Poli Bortone Adriana .....	18
Veltroni Valter .....	14
Vella Bruno .....	15
Visibelli Roberto .....	4, 17, 21
Vizzini Carlo, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> .....	4, 18, 21, 23

**PAGINA BIANCA**

**La seduta comincia alle 15.**

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Comunico che la seduta odierna sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa sarà redatto un resoconto stenografico. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Comunicazioni del presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 giugno 1991 il deputato Luigi d'Amato si è lamentato per le ripetute errate informazioni trasmesse dalla RAI in merito al proprio gruppo di appartenenza.

In data 26 giugno, il deputato Quercioli ha avanzato riserve in merito all'intervento del presidente dalla Commissione relativo alla trasmissione *Blob* sul Presidente della Repubblica ed ha sollecitato un intervento della Commissione sul riassetto della sede RAI di Milano.

In data 8 luglio 1991, il senatore Libertini si è lamentato per la mancanza di informazione da parte della RAI sulle iniziative ed attività di rifondazione comunista; di contenuto analogo è la lettera inviata sempre dal senatore Libertini in data 3 ottobre 1991, con la quale chiede anche un dibattito in Commissione sulla « verità » dell'informazione.

In data 11 luglio 1991, il senatore Bossi ha sollecitato un intervento della

Commissione sul direttore della Rete 1 per la replica della trasmissione *Tutti a cavallo* per la quale la direzione aveva già dato il nulla osta.

In data 3 luglio 1991, il deputato Quercioli si è lamentato per le presunte voci di lottizzazione del personale della sede RAI di Milano.

In data 29 luglio 1991, il deputato Rodotà ha chiesto un sollecito intervento della Commissione volto a disciplinare gli interventi radiotelevisivi del Presidente della Repubblica; di contenuto analogo è la lettera inviata in pari data dal senatore Ferrara Salute.

In data 1° agosto 1991, il deputato Veltroni ha chiesto un intervento del presidente della RAI volto a non interrompere, con il telegiornale, la programmazione del film *Manon delle sorgenti*.

In data 2 agosto 1991, il deputato Poli Bortone ha criticato la lottizzazione avvenuta nelle nomine dei vertici delle consociate RAI.

In data 10 agosto 1991, il deputato Tremaglia si è lamentato per la scarsa ed incompleta informazione fornita in merito al suo intervento nel dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica.

In data 10 settembre 1991, il deputato Ciampaglia ha protestato per la mancata informazione del suo intervento nel dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica.

In data 18 settembre 1991, il deputato Rosini ha protestato per lo *spot* anticaccia trasmesso dalla RAI; in data 19 settembre il signor Miceli ha protestato per il contenuto amorale della trasmissione *Blob a Venezia* in onda su RAI 3 il 4 settembre.

In data 25 settembre 1991, il signor Meoni ha criticato l'informazione resa dal TG1 e TG2 sulla situazione in Jugoslavia.

In data 25 settembre 1991, il deputato Stanzani Ghedini ha protestato per le scarse informazioni date dalla RAI sui lavori del consiglio federale del partito radicale.

In data 2 ottobre 1991, il deputato Lombardo ed altri quaranta parlamentari hanno protestato per la strumentalità e la faziosità della trasmissione *Samarconda* del 25 settembre avente ad oggetto la mafia.

In data 3 ottobre 1991, il presidente della regione Calabria si è lamentato per la cattiva e poco obiettiva informazione resa dal TG3 della Calabria.

Ricordo che di tutte le lettere pervenute è stata trasmessa copia alla concessionaria.

**Audizione dell'onorevole Carlo Vizzini, ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sullo stato di attuazione della legge n. 223 del 1990: « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione dell'onorevole Carlo Vizzini, ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sullo stato di attuazione della legge n. 223 del 1990: « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ».

Ringrazio il ministro Vizzini per aver acconsentito a riferire alla Commissione sullo stato di elaborazione del piano delle frequenze.

Il senatore Visibelli ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

**ROBERTO VISIBELLI.** Sì, presidente. Abbiamo visto tutti che dopo l'ora di trasmissione, su RAI 1, concernente la festa dell'amicizia di Arona, su RAI 2 è andata in onda un'ora di trasmissione sulla manifestazione delle donne socialiste, la festa del garofano rosa, così pareggiando i conti; tutto ciò, a pochi giorni dalle decisioni assunte dal consi-

glio di amministrazione dell'azienda in materia di imparzialità. Ritengo, perciò, che sarebbe opportuna un'azione della Commissione, o del suo ufficio di presidenza, in merito a questa vicenda.

**PRESIDENTE.** Le avevo concesso la parola sull'ordine dei lavori, senatore Visibelli, ma non so se si possa ritenere che l'argomento da lei sollevato rientri in questo ambito.

In ogni caso, credo che la questione da lei posta (di un caso analogo si è già occupato di recente l'ufficio di presidenza) meriti una risposta da parte mia. Non entro nel merito delle singole trasmissioni, ma ritengo che, in base alle decisioni assunte in casi analoghi dall'ufficio di presidenza, il presidente sia autorizzato ad intervenire. Intendo perciò agire in questa direzione, pregando la Commissione di considerare chiuso l'argomento con queste mie considerazioni, per non aprire una discussione e per rispetto nei confronti del ministro Vizzini, che si accinge a svolgere le sue considerazioni.

**LUCIO LIBERTINI.** Ho partecipato alla riunione dell'ufficio di presidenza esprimendo il mio parere in materia e chiedendo di svolgere un dibattito in Commissione non sulla festa dell'amicizia o su quella del garofano rosa, bensì sul rispetto della RAI per la verità dell'informazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Libertini, nel rilevare che la questione è già stata sollevata da altri gruppi politici, le assicuro che interverrò presso i vertici della RAI come ho fatto in occasione di trasmissioni analoghe.

Do senz'altro la parola al ministro Vizzini affinché svolga la sua relazione.

**CARLO VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei e l'ufficio di presidenza della Commissione per avermi dato l'opportunità di riferire sull'attuazione della legge n. 223 del 1990

alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva.

Non ritengo di dilungarmi sulle premesse generali e sullo stato di attuazione della legge stessa al momento dell'inseadimento dell'attuale Governo, poiché su tale argomento ho già avuto occasione di riferire nelle precedenti audizioni rese alle Commissioni competenti della Camera e del Senato. Credo opportuno, invece, ripercorrere brevemente l'iter seguito dall'amministrazione e dare conto dei problemi affrontati, con particolare riguardo alla partecipazione delle regioni e delle province autonome nel momento di redazione dello schema di piano.

La questione è di notevole importanza, perché, mentre l'articolo 3 della legge, ai commi 14 e 16, prevede che in sede di predisposizione del piano di assegnazione siano acquisiti vari pareri (della concessionaria pubblica, delle associazioni nazionali di titolari di emittenti o reti private, delle regioni e delle province autonome e del consiglio superiore tecnico), l'articolo 34, trattando della formazione del primo piano di assegnazione, non fa cenno dell'acquisizione dei pareri suddetti.

Occorre chiedersi se l'articolo 34 debba essere interpretato come contenente, sul punto, un tacito rinvio alle procedure stabilite dall'articolo 3, o, al contrario, come recante una deroga a quelle procedure. Sembra da preferire la seconda soluzione, in quanto l'articolo 34 è definito dalla stessa legge « norma transitoria », e la logica di ogni norma transitoria è quella di stabilire deroghe temporanee alle norme « a regime ».

D'altra parte, la norma transitoria in questione appare ispirata alla finalità di giungere alla formazione del piano, ed ai successivi provvedimenti di concessione, entro termini molto ristretti. Non si tratta di termini perentori, ma la loro formulazione da parte del legislatore risulta mal compatibile con una eventuale volontà di rinvio alle complesse e lunghe procedure previste dall'articolo 3. Ciò non toglie, peraltro, che l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità,

possa ugualmente acquisire i pareri dei soggetti indicati dall'articolo 3, e in particolare quelli delle regioni e delle province autonome.

Ed invero pare difficile concepire che un atto di così grande importanza, quale il primo piano di assegnazione venga prodotto senza l'apporto collaborativo dei soggetti in questione; tanto più che la Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21, su ricorso delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 3, comma 14, nella parte in cui non prevede la necessità dell'intesa fra lo Stato e le province stesse, relativamente alla localizzazione degli impianti, vale a dire nella parte in cui restringe l'intervento delle regioni e delle province autonome ad una consultazione limitata allo « schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini di utenza ».

La sentenza della Corte non tocca, di per sé, la questione dell'eventuale rilevanza costituzionale della consultazione in ordine all'individuazione dei bacini di utenza e neppure la disciplina transitoria di cui all'articolo 34. Peraltro, la sentenza in parola rappresenta comunque un importante punto di riferimento in ordine all'opportunità della partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione del primo piano di assegnazione.

Per quanto concerne la forma di tale consultazione, si è ritenuto preferibile seguire lo schema indicato dall'articolo 3: invio del piano, contenente l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini di utenza (nonché, in aderenza a quanto deciso dalla Corte costituzionale, delle localizzazioni degli impianti), con invito a pronunciarsi entro un termine che, attesa l'urgenza di provvedere, è stato fissato in trenta giorni.

In questo quadro, in data 23 agosto, lo schema di piano nazionale è stato inviato a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con tre distinti elaborati contenenti i dati relativi agli

impianti pianificati, pubblici e privati, con potenza irradiata non inferiore a un chilowatt. Di tali impianti sono state indicate le caratteristiche radioelettriche (canale, potenza massima, altezza di antenna, polarizzazione *offset*, potenza irradiata nelle varie direzioni) determinate sulla base di un'analisi interferenziale, in modo da assicurare la diffusione del maggior numero possibile di programmi. Essi sono inoltre raggruppati per postazioni di cui vengono indicate le coordinate e la quota.

In secondo luogo abbiamo inviato le cartine geografiche in due versioni, fisica e demografica, con l'indicazione della massima area di servizio associata a ciascuna delle postazioni destinate in tutto od in parte ai concessionari privati, nonché l'elenco delle postazioni minori di potenza inferiore ad un chilowatt, con l'indicazione delle coordinate geografiche, della quota e del numero degli impianti. In quella sede abbiamo comunicato alle regioni che i bacini di utenza corrispondono di massima al territorio regionale, secondo l'indicazione dell'articolo 3, comma 9, della legge, e risulteranno dall'aggregazione delle aree di servizio incluse in tale territorio. Tenuto conto degli impianti censiti, i quali anche in via transitoria - cito la legge - costituiscono elementi per la definizione del piano (articolo 34, comma 1), ci è sembrato opportuno prevedere impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza; si resta inoltre in attesa del parere delle regioni, dando nella stessa lettera disponibilità per eventuali incontri allo scopo di fornire chiarimenti e di acquisire tutte le indicazioni che ogni regione vorrà fornire anche ai fini dell'applicazione del citato comma 11 dell'articolo 3.

Per consentire alle regioni di esprimere compiutamente le proprie esigenze in un rapporto dialettico, si è poi concordata con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome una serie di consultazioni tecniche. Il 2 ottobre ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti di tutte le regioni e delle

province autonome, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni problemi di carattere generale, in particolare concernenti i rapporti fra il piano e le esigenze urbanistiche, paesaggistiche e sanitarie. In quell'occasione è stato stabilito un calendario di incontri bilaterali per l'approfondimento tecnico dei problemi di ciascuna regione. Tali incontri si stanno svolgendo e dovrebbero concludersi il 18 ottobre.

Per quanto concerne la parte del piano dedicata alla radiodiffusione sonora, si sta procedendo all'esame dell'analisi interferenziale che è stata nei giorni scorsi depositata dalla società Federal trade misure.

Durante un incontro con le associazioni delle emittenti sono stati esaminati alcuni dei problemi specifici, fra cui la prospettata esigenza di un'adozione contestuale del piano sia per quanto riguarda le televisioni sia per quanto concerne la radio. Ciò comporterebbe un certo ritardo per le prime che non sembra giustificato. Si procederà comunque speditamente alla redazione dello schema di piano relativo alla radio, seguendo il medesimo procedimento adottato per le televisioni.

È stata poi istituita la commissione di cui all'articolo 34 della legge n. 223 del 1990. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato onorevole Francesco Tempestini e della stessa fanno parte il presidente del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, professor Franco Cappuccini, nonché il dirigente generale dei servizi radioelettrici, dottor Ivo Tormenta ed alcuni funzionari della medesima direzione.

Nel decreto istitutivo della commissione è espressamente previsto che il presidente può invitare a singole sedute rappresentanti della concessionaria pubblica e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private: ciò al fine di consentire il massimo di trasparenza ed un'adeguata collaborazione tra l'amministrazione ed i rappresentanti delle categorie interessate. Il metodo della trasparenza e del con-

traddittorio ha consentito di acquisire osservazioni e critiche delle associazioni delle emittenti.

Sono state ascoltate le associazioni che ne hanno fatto richiesta e delle loro osservazioni, presentate in un clima costruttivo, si è tenuto conto al fine di migliorare il piano sotto il profilo tecnico, ampliando il numero dei canali disponibili.

Nel lavoro di redazione dello schema di piano finora svolto si sono seguiti i seguenti criteri. A norma della legge n. 223 del 1990 il primo piano di assegnazione viene redatto conformemente alle prescrizioni dell'articolo 34 della legge n. 223 del 1990, quindi sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e tenendo conto degli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, che costituiscono gli elementi per la sua definizione.

L'amministrazione, nella redazione del piano stesso, ha ritenuto di tenere in considerazione, ove possibile, anche criteri di pianificazione contenuti nell'articolo 3 della legge medesima.

Pertanto, dopo aver individuato dal censimento le postazioni cosiddette ricorrenti, sulle quali cioè sono localizzati gli impianti più importanti ai fini della copertura del territorio, e le aree di servizio associate alle stesse, l'amministrazione ha proceduto, in linea di principio, a concentrare in esse gli impianti esistenti che, come servizio, interessavano la stessa area. Inoltre ne ha uniformato le caratteristiche radioelettriche di emissione, a meno di necessità diverse dettate dall'esame dell'analisi interferenziale, in particolare nei confronti delle utilizzazioni del servizio pubblico nazionale e del servizio svolto nei paesi esteri confinanti (piano allegato all'accordo di Stoccolma del 1961). In tal modo si è perseguito l'obiettivo di assicurare all'utente nell'area di servizio, per quanto possibile, segnali di pari qualità ed esenti da disturbi. Il conseguimento di questi obiettivi è avvenuto attraverso un rigoroso

processo di accertamento delle compatibilità, che ha portato inevitabilmente a qualche differenziazione nei diagrammi di irradiazione di assegnazioni della stessa postazione.

Per quanto concerne la previsione di distribuzione dei canali tra emittenti private nazionali ed emittenti locali, ovviamente verranno rispettati i criteri di ripartizione fissati dalla legge; pertanto alle emittenti locali verrà riservato almeno il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. In ordine alle potenze di emissione, esse sono state determinate per garantire nelle aree di servizio, associate alle postazioni contenute nello schema di piano, il livello di campo elettromagnetico necessario ad assicurare all'utenza il servizio con una qualità accettabile.

Per quanto attiene alle eventuali connessioni con il piano energetico nazionale, va considerato che le potenze elettriche assorbite dai trasmettitori sono generalmente dell'ordine di qualche chilowatt e solo in alcuni casi possono raggiungere valori intorno alle decine di chilowatt; anche nelle postazioni maggiori si hanno, dunque, ordini di grandezza tali da non creare alcun problema di carattere energetico.

In merito alle problematiche riguardanti la salute pubblica, si osserva che i limiti previsti nel disegno di legge elaborato dal Ministero della Sanità sono rispettati nelle postazioni a più alta densità di potenza irradiata a distanze superiori ai 70-140 metri dal sistema irradiante.

Fra i problemi che si sono dovuti affrontare meritano menzione anche quelli della fase transitoria precedente il rilascio delle concessioni, che si sono posti alla scadenza del 23 agosto 1991: alcune disposizioni, dettate per i concessionari, sono infatti applicabili anche ai soggetti autorizzati in via transitoria a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (articolo 33, comma 2). Fra queste disposizioni assumono particolare rilievo quelle attinenti alla pubblicità, all'obbligo

di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio servito, agli obblighi di programmazione (inclusi i telegiornali) e alla riserva di opere comunitarie e nazionali.

Alcuni problemi sono stati risolti con circolare: si è chiarito, in particolare, che l'obbligo di trasmissioni di carattere informativo vale, nella fase transitoria, per quelli autorizzati a trasmettere in ambito nazionale, ma non per i soggetti autorizzati a trasmettere in ambito locale. In materia è stata assunta l'opinione conforme del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Altri problemi di carattere transitorio sono stati sottoposti al Consiglio di Stato, il quale sta per esprimere - credo che l'adunanza sia fissata per il 19 ottobre - il parere sulle implicazioni che discendono dall'obbligo di trasmettere in ambito nazionale il medesimo programma e dall'obbligo di trasmettere telegiornali.

In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 8, comma 15, della legge n. 223 del 1990, è stato adottato il regolamento sulle sponsorizzazioni su proposta del garante per la radiodiffusione e l'editoria. Tale regolamento prevede le varie forme di sponsorizzazione, determinandone l'incidenza ai fini dei limiti di affollamento della pubblicità. Di particolare rilievo è la disciplina relativa ai telegiornali ed ai notiziari di carattere politico; infatti, col regolamento, pur recependosi la direttiva comunitaria che ne vieta in linea di principio la sponsorizzazione, si è tenuto conto della volontà del Parlamento quale emerge dai lavori preparatori e si è ammessa una deroga in favore delle imprese meno favorite dal mercato, cioè per i telegiornali trasmessi da privati in ambito esclusivamente locale e per i giornali radio. Tale deroga è, peraltro, limitata alle forme di sponsorizzazione cosiddette esterne, cioè a quelle che operano prima o dopo il programma e non nel corso dello stesso.

È stato inoltre predisposto e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema di regolamento in materia di pubblicità televisiva dei prodotti del ta-

bacco e delle bevande alcoliche e in materia di tutela dei minorenni, in esecuzione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE.

È stato, infine, predisposto il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 36 della legge n. 223 del 1990, per il quale sono stati sentiti il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, il garante, le competenti Commissioni parlamentari, nonché il Consiglio di Stato. Va rilevato che quest'ultimo ha formulato osservazioni che sono state recepite nello schema di provvedimento; altre osservazioni sono state formulate da associazioni di emittenti televisive e radiofoniche. Le modifiche introdotte saranno inviate alle Commissioni parlamentari prima della deliberazione del Consiglio dei ministri.

È di rilievo la circostanza che l'articolo 27 del suddetto regolamento stabilisca che «tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore». Vorrei ricordare che l'iter di questo regolamento, compreso il parere del Consiglio di Stato, si è concluso nell'ambito dell'attività svolta dal precedente Governo. Tale disposizione concerne, infatti, le cosiddette *pay TV*, che non sono oggetto di autonoma regolamentazione nella legge n. 223 del 1990.

Su questo tema è stata prospettata in sede parlamentare l'opportunità di un'ulteriore regolamentazione, che disciplini la specifica materia in maniera più puntuale; sono, peraltro, disponibile ad avviare un confronto con le competenti Commissioni parlamentari, per approfondire adeguatamente la questione. Desidero soltanto rilevare che sulla base del lavoro svolto dal precedente Governo e dal Parlamento, fino a che non sarà emanato un regolamento diverso, devo ritenere che assumere un soggetto, come avviene con l'articolo 27, per imporgli una serie di obblighi e di divieti, ivi

compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, in qualche modo costituisce una legittimazione dello stesso, perché sarebbe singolare che questo soggetto venisse assunto per l'imposizione di doveri ed obblighi e poi non fosse considerato legittimo nell'ordinamento.

Varie disposizioni della legge n. 223 del 1990 sono rivolte ad evitare che un determinato soggetto consegua una posizione dominante nel campo delle comunicazioni di massa, attraverso la concentrazione di più concessioni televisive o radiofoniche, nazionali o locali, in numero superiore al quantitativo consentito dalla legge stessa, oppure attraverso la concentrazione di emittenti radiotelevisive con altri mezzi di comunicazione (giornali quotidiani, periodici, eccetera) o con imprese di intermediazione nella raccolta della pubblicità.

La legge si preoccupa di evitare, altresì, che le norme anticoncentrazione vengano aggirate mediante il ricorso a forme di controllo o collegamento diretto o indiretto delle imprese operanti nel settore (partecipazioni azionarie, eccetera).

La funzione di vigilare sul rispetto delle suddette norme è affidata istituzionalmente al garante per la radiodiffusione e l'editoria (articolo 6 della legge), il quale la svolge mediante la tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive, l'attività ispettiva che compie avvalendosi degli organi del Ministero delle poste e dell'amministrazione finanziaria dello Stato, e infine mediante l'applicazione di sanzioni amministrative (articolo 31, commi 3 e 4 della legge) o la proposta di revoca della concessione (articolo 31, commi 6 e 7).

Altre sanzioni amministrative sono di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: precisamente quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 (dovere di trasmissione di comunicati di pubblico interesse), e 18 (norme tecniche sugli impianti e le radio frequenze dei concessionari), ovvero delle prescrizioni

del regolamento di attuazione della legge e del disciplinare di concessione.

Ciò premesso, si pone il tema degli strumenti e dei limiti che riguardano l'azione del Ministero in sede di rilascio delle concessioni nella prima applicazione della legge, per compiere verifiche relative al divieto di posizioni dominanti che rientrano, una volta a regime, nella competenza istituzionale del garante.

È pacifico che il Ministero possa e debba negare le concessioni che, grazie agli atti prodotti dai richiedenti, risultino eccedenti rispetto ai limiti di concentrazione stabiliti dalla legge. E così, ad esempio, stante che è fatto divieto a chiunque di essere titolare di più di tre reti televisive nazionali, il Ministero non potrebbe in nessun modo rilasciare ad un soggetto un numero maggiore di concessioni. Ed in questo contesto è altresì pacifico che il Ministero possa sollecitare i richiedenti a dare, in via d'integrazione alla documentazione prodotta, tutti i chiarimenti del caso, se necessario anche a mezzo di documentazioni suppletive e di dichiarazioni autocertificative, con l'assunzione delle inerenti responsabilità che nella specie sono di ordine penale.

Occorre, però considerare che difficilmente eventuali situazioni vietate di concentrazione, controllo o collegamento possono risultare palesemente dagli atti esibiti dai richiedenti.

Per affrontare questo importante e delicato problema è già in corso un rapporto di collaborazione con il Ministero delle finanze al fine di utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge ed esclusivamente per le finalità da essa previste, anche la Guardia di finanza. Per il momento è stato disposto, nei confronti dei soggetti che hanno richiesto la concessione di reti televisive nazionali, un accertamento su taluni requisiti previsti dagli articoli 16 e 19 della legge.

Sono stati, altresì, richiesti al garante per la radiodiffusione e l'editoria gli elementi da lui raccolti in occasione dell'esame dei bilanci delle imprese ra-

diotelevisive, per istaurare un rapporto di piena collaborazione con l'ufficio del garante.

Concludendo, desidero riferirmi alla necessità di concludere nei tempi più brevi possibili la vicenda, per dotare finalmente il paese di un piano che possa costituire veramente un fattore di ordine e disciplina. Siamo perciò lavorando nel confronto con le associazioni e le regioni, per raccogliere le esperienze di chi opera nel settore, e con le istituzioni locali che, al di là delle competenze paesaggistiche e urbanistiche, hanno rilevanza anche per l'informazione. In tal modo, una volta varato il piano, sarà possibile procedere subito al rilascio delle concessioni.

Mi sono convinto, sulla base dei contatti intercorsi e del lavoro svolto quotidianamente, che scavalcando questo periodo di consultazione saremmo giunti certamente ad una fase di contenzioso con un forte fondamento giuridico e ci saremmo trovati anche di fronte ad uno schema di piano approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente impugnato e sospeso da un tribunale amministrativo.

Non è che con ciò io mi illuda di eliminare tutte le doglianze, ma credo che si debba seguire il percorso giuridicamente più ortodosso perché il piano sia difendibile di fronte alle vicende che probabilmente si svilupperanno dopo la sua approvazione.

Credo di poter affermare ragionevolmente che se le regioni ci daranno una mano per concludere entro il 18 di questo mese gli incontri bilaterali a livello tecnico e se in quegli stessi giorni si concluderà il lavoro intrapreso con i rappresentanti delle associazioni delle emittenti, dopo aver rifatto rapidamente i calcoli relativi all'analisi interferenziale derivanti dagli aggiustamenti che si renderanno necessari, entro la fine del mese potremo varare uno schema di piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Immediatamente dopo scatterà la fase delle concessioni, a proposito delle quali parlerò con molta chiarezza, perché sulla questione dei tempi è facile che insorgano equivoci. Nella giornata di

ieri, nell'ambito di un convegno internazionale, mi è stato chiesto quali siano i tempi delle concessioni. Ho risposto come potevo, e cioè che la legge stabilisce che queste devono essere date entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento da parte del Consiglio dei ministri. Ciò non significa che aspetteremo il novantesimo giorno per dare le concessioni; ho semplicemente fatto presente che vi sono termini entro i quali bisogna operare.

Contemporaneamente, stiamo procedendo all'accertamento di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi di coloro che hanno presentato domanda di concessione nazionale proprio per poter accelerare i tempi delle concessioni. Pensiamo che, una volta approvato lo schema di piano da parte del Consiglio dei ministri, si possa con la piena collaborazione del garante per l'editoria passare immediatamente alla fase delle concessioni, cercando di chiudere quella precedente.

Vorrei a questo proposito sottolineare che mi sono reso conto in questi mesi che sulla legge n. 223 del 1990 certamente occorrerà riaprire il dibattito dopo il primo periodo di applicazione; occorrerà considerare, infatti, che vi sono argomenti rimasti fuori dall'ordinamento voluto dal legislatore. Basti pensare alla vicenda della televisione via satellite: rischiamo infatti di impegnarci a fondo sulla televisione di ieri e di oggi e di proiettarci scarsamente su quella di domani, con le implicanze che ciò comporta non soltanto per l'aspetto televisivo in senso stretto, ma anche sul terreno della politica degli investimenti e del futuro di settori importanti dell'apparato industriale del nostro paese.

Ho ritenuto in questa fase di dover dedicare tutte le mie energie all'applicazione della legge per non assoggettarmi ad un motto che nella terra dalla quale provengo ha una grande tradizione: parlare sempre del come cambiare tutto perché tutto resti come prima. Ero certo che il mio compito in questa fase dovesse essere quello di dare una prima applicazione alla legge per passare successivamente a quelle modifiche che si rende-

ranno necessarie in funzione della prima esperienza e dell'impatto che avrà una legge che regolamenta un settore così importante nella vita del paese.

Se il presidente è d'accordo, lascerò alla Commissione un'ampia documentazione che contiene, fra l'altro, un carteggio con il garante per l'editoria, in cui si parla di vari argomenti. Vi sono, inoltre, copia della lettera inviata al ministro delle finanze per chiedere la collaborazione della Guardia di finanza per gli accertamenti e la risposta ottenuta dal ministro stesso. Ho portato con me anche lo schema di regolamento sottoposto al giudizio del Consiglio di Stato per quanto riguarda la pubblicità dei prodotti del tabacco, degli alcolici e la tutela dei minorenni nonché lo schema di regolamento oggi all'esame della Corte dei conti riguardante le sponsorizzazioni. Lascerò anche la richiesta di parere al Consiglio di Stato sia sulle televisioni a pagamento sia sulla trasmissione in diretta, su cui il Consiglio stesso si dovrebbe pronunciare nel corso di un'adunanza prevista entro il 20 ottobre.

Dal momento che la materia è stata oggetto di numerose interrogazioni parlamentari e che in qualche modo è legata alla vicenda del piano, ho portato con me alcune documentazioni relative a Tele San Marino, laddove si evince con grande chiarezza che non vi sono atteggiamenti discrezionali; dico ciò anche in considerazione del clamore politico che la cosa ha sollevato, quasi che il ministro avesse una posizione di discrezionalità nel volere o potere consentire uno spazio anziché un'altro a questa televisione. Tele San Marino deriva da una convenzione tra due Stati, la Repubblica italiana e quella di San Marino, regolarmente approvata dal Parlamento della nostra Repubblica (né potrebbe essere diversamente). La portata di tale emittente è quella fissata nell'articolo 3 della convenzione che così recita: « Disporrà di un impianto di diffusione in modulazione di frequenza allocata all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenza e frequenza adeguate a servire, per quanto

possibile, la zona in territorio anche italiano in visibilità dal punto di radiazione ad una quota di circa metri 700 ».

Poiché tale norma è stata approvata dal Parlamento, nel momento in cui le si volesse dare una dimensione diversa, non vi sarebbe altra via che quella di stipulare una nuova convenzione con la Repubblica di San Marino. Debbo tuttavia far presente sin d'ora che, nell'ipotesi in cui il ragionamento dovesse svilupparsi in modo diverso sul territorio, essendo la RAI azionista al 50 per cento, dovremmo tener conto che le cose che in queste settimane stiamo cercando di ricordare ai privati valgono anche per il soggetto pubblico. La legge sull'emittenza disciplina in modo inequivoco, sia per il settore pubblico sia per quello privato, il limite delle concentrazioni e delle presenze nella società.

Poiché mi sono reso conto di una certa attenzione politica alla vicenda di Tele San Marino, ho colto l'occasione offertami dall'audizione odierna per dichiarare pubblicamente in una sede istituzionale che non vi è stato alcun atteggiamento discrezionale da parte del ministro, ma solo l'applicazione della legge. Come dicevo, per mutare la natura di tale emittente bisognerebbe stipulare una nuova convenzione e sottoporla all'approvazione del Parlamento.

Nel ringraziare la Commissione per l'attenzione che mi ha riservato, resto a disposizione dei commissari per fornire loro eventuali chiarimenti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Vizzini per l'esposizione approfondita e completa e per la documentazione messa a disposizione della Commissione, che verrà distribuita a tutti i commissari.

Abbiamo ritenuto opportuno e utile ascoltare il ministro in questa fase di avvio di applicazione della legge perché crediamo che sia nell'interesse di tutti, anche dello stesso ministro, conoscere il parere e le valutazioni dei membri di questa Commissione.

Vorrei dire al ministro che condivido la sua valutazione finale sull'opportunità

di una riflessione a breve termine sulla materia disciplinata dalla legge n. 223 del 1990, anche sulla base della prima esperienza. Avvertiamo in modo pressante questa esigenza, anche perché la struttura, le finalità ed i compiti della Commissione di vigilanza dovranno essere rivisti alla luce del profondo mutamento intervenuto dalla data della sua costituzione ad oggi.

Nel dare inizio al dibattito, comincio io stesso con una breve osservazione e ponendo un primo quesito al ministro Vizzini. Osservo innanzitutto, come ho già fatto in sede di formazione della legge, che quella regionale non costituisce sempre la dimensione ottimale per dare voce e spazio alla vera emittenza locale. Indubbiamente, aver individuato i bacini di utenza a livello regionale può servire come punto di riferimento, ma non vorrei che si considerassero meno importanti le emittenti che raggiungono solo una parte del bacino e che quindi fossero subordinate alle concessioni alle emittenti che coprono l'intero territorio regionale. L'emittenza autenticamente locale, infatti, quasi sempre si esprime a livello subregionale, avendo un reale rapporto con il territorio: essa, a mio giudizio, deve essere salvaguardata nella maggior misura possibile.

CESARE GOLFARI. Non dispongono di fondi sufficienti.

PRESIDENTE. Non è assolutamente vero: le emittenti che hanno il bilancio in pareggio sono quelle a livello provinciale, che si occupano di informazione locale, qualche volta addirittura a livello subprovinciale. Le emittenti intermedie, invece, non riescono ad avere un'identità precisa.

La domanda che vorrei rivolgere al ministro riguarda una notizia che ho letto sui giornali. Alcuni autorevoli tecnologi di diverse università avrebbero affermato che con le nuove tecnologie si dovrebbe riuscire in tempi abbastanza brevi, e se il Governo sosterrà finanziariamente questa iniziativa, ad accrescere il numero delle emittenti fermo restando quello delle

frequenze. È in grado il ministro di darci notizie a questo proposito? Se l'ipotesi fosse realizzabile, si potrà dare notizia di questa prospettiva che potrebbe rivelarsi assai utile per chi dovesse rimanere escluso?

NICOLÒ LIPARI. Signor ministro, nel ringraziarla delle sue osservazioni, quasi tutte indicative delle linee di comportamento che intende seguire per il futuro (rispetto ad alcune delle quali ha già posto delle premesse), le chiedo due chiarimenti riguardo ad atti che ha già compiuto e dei quali, a quanto mi risulta, non ha fornito una spiegazione. Mi riferisco all'« autorizzazione » (anche se la definizione dal punto di vista giuridico è forse impropria) data ad una *pay TV*, in particolare Tele+1, ad iniziare la programmazione.

Circa cinque mesi fa le ho rivolto un'interrogazione sull'argomento che è rimasta senza risposta. Ora vorrei che lei non mi rispondesse, come implicitamente desumo da un inciso della sua relazione, che ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato per ottenerne il parere, perché il problema, nel momento in cui ha autorizzato il cambiamento in atto, riguarda la responsabilità del ministro. Se lei avesse sospeso la sua decisione in attesa del parere del Consiglio di Stato, avrebbe compiuto un atto analogo a quello di molti altri ministri in materie di loro competenza; ma, al contrario, lei si è assunto la responsabilità di prescindere dal parere giuridico ufficiale dell'organo consultivo del Governo avendo consultato, immagino, suoi consulenti privati. Ritengo, perciò, che sia in grado di fornire spiegazioni: mi sembra alquanto improprio, dunque, per non dire (a volte, come osservano i colleghi, vado oltre le righe) scortese, non aver risposto, dopo cinque mesi, a chi le chiedeva di conoscere i motivi del suo comportamento.

A me sembra che la legge non consenta alternative, perché da un lato autorizza a proseguire nell'esercizio degli impianti e dall'altro fa divieto di modificarne la funzionalità tecnico-operativa:

in questo caso, non vi è dubbio che una modifica tecnico-operativa vi sia stata. Aggiungo che quando il legislatore si è mosso per la prima volta con il famoso decreto-legge cosiddetto Berlusconi, poi convertito nella legge n. 10 del 1985, lo ha fatto di fronte ad un intervento dei pretori che avevano oscurato alcuni impianti. La motivazione ufficiale di quell'intervento fu che andavano tutelati non soltanto i soggetti trasmittenti, bensì soprattutto quelli riceventi, che venivano in qualche modo privati di una delle loro fonti di informazione. Io stesso, che mi guarderò bene dal pagare anche una sola lira per il decodificatore, sono stato privato di un canale. Le domando: in funzione di quale argomentazione giuridica un evento di questo genere è potuto accadere?

Dalla sua esposizione, inoltre, si evince un elemento di maggior gravità, perché lei ha giustamente detto che nel momento in cui al soggetto che diffonde trasmissioni a pagamento sono posti condizionamenti o limiti, perché gli si impongono degli obblighi, lo si legittima. Ciò implicitamente significa che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni in questo momento non è in grado di imporre, o non lo ritiene corretto, obblighi o condizionamenti al soggetto che esercita la sua attività attraverso la *pay TV*. Siamo arrivati perciò all'assurdo di essere in presenza di un'emittente che opera prescindendo dal dovere di rispettare le norme di legge pur avendo avuto un'implicita autorizzazione a trasmettere secondo la legge.

Si consideri inoltre che tutto ciò ha determinato, stando a quanto ho appreso in maniera del tutto informale, un movimento di capitali a favore della *pay TV* che, perlomeno nel primo mese, è stato assai elevato.

Signor ministro, mi sembra che nel caso in discussione lei si sia assunto, nell'ambito dei suoi poteri, una grave responsabilità. Vorrei pertanto che di fronte alla Commissione fornisca qualche chiarimento esplicito, visto che non ha ritenuto di farlo in maniera formale –

gradirei che lo facesse in forma scritta – all'interrogazione che le avevo rivolto.

La seconda domanda riguarda la questione delle concentrazioni. Mi riprometto di esaminare il tipo di collaborazione che lei ha chiesto alla Guardia di finanza per l'accertamento dei meccanismi di intersezione che possono condurre a fatti in concreto realizzanti la concentrazione. Sono d'accordo con lei sul fatto che nessun proprietario di tre o quattro emittenti televisive chiederà di ottenere altrettante concessioni, perché sarebbe folle; se io fossi consulente giuridico, a chi volesse in concreto gestire tre televisioni non consiglieri mai di farlo sotto la stessa ragione sociale; evidentemente quel soggetto costituirà tre società diverse, cioè tre soggetti diversi, per ragioni fiscali e per una serie di altre motivazioni che è inutile spiegare.

Oggettivamente, nessun soggetto chiederà più di una concessione; poiché il meccanismo della pluralità della titolarità delle concessioni deriva sempre da un'ipotesi di simulazione di intestazione, non vi è alcuna ragione per metterlo in atto poiché, se si istituisce una società diversa, non si effettua una simulazione, poiché si pone in essere un vero e proprio soggetto giuridico diverso. L'ipotesi che il legislatore ha inteso evitare è quella in cui, indipendentemente dalla veste giuridica utilizzata, possa far capo ad un medesimo soggetto (o ad un gruppo di soggetti) un meccanismo che incide pesantemente sull'informazione, sulla formazione dei modelli culturali ed in genere sulla sensibilità degli utenti.

Se così è, signor ministro, il problema delle indicazioni che devono essere fornite alla Guardia di finanza perché compia questi accertamenti diventa molto complesso: occorre che a porre le domande sia un tecnico molto avveduto, per non ricadere in uno di quegli strani artifici di cui è piena la storia della nostra pubblica amministrazione, in cui si risponde in maniera formalmente ineccepibile ma sostanzialmente lesiva degli interessi che stanno alla base della convivenza. Ammesso che nella sua lettera vi siano tutte

queste indicazioni e che, indipendentemente da questo primo approccio, lei si riprometta di fornire altre specifiche indicazioni, occorre comunque un'alta competenza tecnico-giuridica.

Aggiungo che i giornali in questi giorni hanno riportato alcune dichiarazioni di soggetti facenti capo al gruppo Berlusconi: pur essendo nota la loro titolarità di tre reti (Italia Uno, Canale 5 e Rete quattro), essi hanno dichiarato di avere una partecipazione in altre emittenti televisive pari al 10 per cento, che è già lesiva del principio di concentrazione. Posto infatti che la forma giuridica non conta, poiché vi è lo schermo costituito da un soggetto giuridico titolare della concessione certamente diverso dai singoli soci e dai meccanismi delle partecipazioni azionarie, se un singolo membro di un consiglio di amministrazione ha forti capacità persuasive o culturali può indirizzare l'intero consiglio a scegliere una certa linea.

L'eventualità che il legislatore non ha voluto escludere è che la voce di un medesimo soggetto, che già esercita la sua influenza su tre canali, giunga anche su altre reti: in realtà non è detto che tale influenza debba essere per forza quella del dittatore, potendo anche essere quella del persuasore occulto, del soggetto che concorre a questo tipo di determinazione. Su questo mi sarei atteso - e comunque mi attendo - una precisa presa di posizione da parte degli organi responsabili, perché altrimenti corriamo ancora una volta il rischio di eludere sostanzialmente il meccanismo di controllo della concentrazioni.

Non richiamerò tutte le argomentazioni da me addotte in occasione dell'incontro con il garante per l'editoria perché non voglio togliere spazio ai colleghi (esse sono contenute nel resoconto stenografico), ma in quella seduta ho posto una questione che egli ha preferito rinviare, affermando che sarebbe stata oggetto di successivi approfondimenti. Mi riferisco al rapporto tra il meccanismo anti-*trust* che risulta dalla legge sull'emittenza radiotelevisiva e quello diverso e a mio

giudizio più rigoroso che discende da una legge cronologicamente successiva, cioè quella contro le concentrazioni. Posto che quest'ultima è dichiaratamente consapevole dell'esistenza di una precedente legislazione in materia (tant'è vero che fa riferimento a rapporti con il garante e a sue specifiche competenze), se da essa si ricavassero criteri anti-*trust* più rigorosi a questi ultimi ci si dovrebbe attenere, ferme restando le competenze specifiche del garante per l'editoria e del responsabile dell'anti-*trust*: si tratta, infatti, di un meccanismo che assorbe in termini generali anche la legislazione particolare.

Non mi risulta che tale problema sia stato approfondito, né che siano stati costituiti particolari organismi di studio ed approfondimento, né ancora che siano stati chiesti pareri ad organi consultivi del Governo. Le sarei grato, signor ministro, se volesse fornirci anche su questo argomento qualche chiarimento.

**PRESIDENTE.** Mi rendo conto che sono state sollevate questioni ponderose, però vorrei pregare i colleghi di condensare maggiormente le domande successive, per consentire di chiudere i nostri lavori in tempi compatibili con la ripresa delle sedute delle Assemblee della Camera e del Senato.

**VALTER VELTRONI.** Dall'esposizione del ministro Vizzini, il cui lavoro non sfugge all'attenzione di coloro i quali in questi anni si sono occupati di questi problemi, non ho capito bene un punto che a mio avviso è abbastanza importante, e cioè se il ministro intenda o meno rilasciare concessioni per le televisioni a pagamento. La mia opinione è che non sarebbe giusto rilasciarle, per alcune buone ragioni esposte dal ministro e per altre alle quali ha fatto riferimento il senatore Lipari. Immagino che si possa differire nel tempo l'atto della concessione, in modo tale che il nostro ordinamento riesca ad immaginare un equilibrio tra questa forma di comunicazione radiotelevisiva e quelle previste dalla legge in vigore. Una televisione a paga-

mento non è la stessa cosa di una che trasmette via etere, perché diversi sono lo strumento tecnologico, i meccanismi di finanziamento ed il rapporto con l'utente; immagino inoltre che sarà assai difficile per le televisioni a pagamento attenersi agli obblighi inerenti alla programmazione (mi riferisco, per esempio, al telegiornale, che diventerebbe anch'esso a pagamento, a differenza di altri telegiornali a circolazione via etere). Occorre considerare inoltre l'aspetto al quale ha fatto riferimento il senatore Lipari, e cioè la rimozione di frequenze disponibili attraverso la trasformazione di reti televisive normali in reti a pagamento.

Questa Commissione, oltre al compito di fotografare l'esistente, ha anche quello di immaginare gli sviluppi futuri del sistema televisivo. La mia opinione personale è che i dati ai quali il collega Lipari ha fatto riferimento probabilmente sono validi per il primo mese di espansione della televisione a pagamento, ma non lo sono più per i mesi successivi. È del tutto evidente come, essendovi in Italia una grande ricchezza di offerta televisiva, in particolare nella *fiction* e nel settore cinematografico, risulti poco appetibile l'idea di una televisione a pagamento che intervenga sulla stessa area di offerta delle normali reti. Canal plus funziona in Francia, cioè un paese in cui la regolamentazione del numero dei film trasmessi via etere è rigorosa. La televisione a pagamento non funziona in Italia per le ragioni esattamente opposte: vi è una tale ricchezza dell'offerta che lo sviluppo del sistema è da ipotizzare più che altro nel satellite, quando potrà portare con sé l'alta definizione, uno sviluppo la cui vera affermazione si avrà solo quando vi sarà in Italia la trasmissione via cavo e quindi potranno essere introdotte novità tecnologiche.

Non avrebbe senso che il ministro affidasse concessioni per un tipo di emissione televisiva la cui natura fosse del tutto differente dalle altre e la cui disciplina non fosse prevista dalla legge. Immagino che tale disciplina non sia

sostituibile da regolamenti di attuazione, cosa ben diversa dalla legge.

In secondo luogo, vorrei sapere quale giudizio dia il ministro, ai fini del rilascio delle concessioni, del caso in cui un imprenditore deferisca la proprietà di un quotidiano ad un proprio parente. Non credo che fosse questa l'ipotesi alla quale il Parlamento pensava quando ha approvato la normativa anti-*trust*, quando ha stabilito che chi possiede tre reti non può detenere la proprietà di un quotidiano. La vendita ad un fratello rientra nell'ambito delle tante barzellette da cui il nostro paese è purtroppo afflitto.

Il presidente Borri ha dato notizia di un'indagine elaborata dal governo ombra del partito democratico della sinistra, dalla quale risulta che è possibile aumentare il numero delle frequenze: vorremmo sapere se quest'ipotesi corrisponda alle valutazioni ed ai giudizi del ministro.

Infine, vorrei sapere quando si intenda procedere alla pianificazione delle concessioni per la radiofonia.

**BRUNO VELLA.** Vorrei rivolgere al ministro una domanda più semplice di quelle poste dai colleghi che mi hanno preceduto. Nel momento in cui chi vuole ottenere la concessione ha la possibilità di rivolgere la domanda, sarebbe opportuno quanto meno che per il rilascio della concessione – mi sembra che l'onorevole Veltroni abbia espresso un giudizio diverso – tutti gli interessati fossero in una pari condizione. Pertanto, a mio avviso, si dovrebbe procedere contestualmente al rilascio stesso.

Non v'è dubbio che un piano di assegnazione delle frequenze possa essere considerato tale solo quando si abbia, al momento dell'emanazione dell'atto, un quadro generale specifico e realistico. Vorrei sapere dal ministro se la mia opinione sia condivisa dal Governo e se effettivamente sia possibile, anche nella fase istruttoria, verificare se siano state presentate domande carenti per poter immediatamente invitare gli interessati a

completare la documentazione, in modo da non ritardare il rilascio della concessione medesima.

SILVIA COSTA. Desidero innanzitutto ringraziare il ministro per la sua esposizione e per il materiale fornito. Lo ringrazio anche per lo schema di regolamento della pubblicità, ora al parere del Consiglio di Stato, di attuazione della direttiva comunitaria n. 552, uno schema che giudico valido e spero possa essere approvato. Con tale regolamento si affiderebbe al giurì interno al mondo della pubblicità la competenza per le contestazioni sui contenuti, sulle modalità e sull'invasione di alcune pubblicità.

Quanto all'attuazione della legge n. 223 del 1990, desidero affrontare due questioni. La prima riguarda la disciplina di tutela della concorrenza e del mercato; opportunamente e con coerenza logica la questione è stata sollevata dal collega Lipari, in particolare relativamente alla necessità di andare al di là della semplice presa d'atto delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti in ordine alla verifica della concentrazione reale o presunta. In merito vorrei aggiungere che non si tratta di una volontà che si evince in modo deduttivo dalla legge, ma di una disposizione contenuta nell'articolo 37.

In base alla norma, non viene dato semplicemente mandato di verificare l'assetto societario dei soggetti, perché sappiamo quante siano le possibilità di aggirare le disposizioni. Invito perciò ad un'interpretazione che forse può essere giudicata forzata ma che sicuramente segue la volontà del legislatore, laddove si invita a verificare, al comma 1, lettera b) dell'articolo 37, il « coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse », nonché quando la legge fa riferimento ai rapporti di carattere finanziario o organizzativo, ovvero alla scelta di amministratori e dirigenti riconducibile ad uno stesso soggetto. Ritengo che, senza forzature interpretative, il Ministero possa

disporre non solo le valutazioni che, come il ministro ha dichiarato verranno compiute anche grazie alla Guardia di finanza, ma anche approfondimenti più tecnici.

Ad esempio, parlando di coordinamento della gestione e di collegamento finanziario o organizzativo, l'ipotesi che gli impianti vengano concessi ad un unico soggetto, in una situazione di monopolio di concessione o di affitto, potrebbe in qualche modo far presumere una forma di collegamento che vada al di là della distinzione formale dell'assetto societario dei due soggetti?

Mi sembra che questa domanda, forse retorica, sia emersa negli ultimi mesi anche da alcuni pronunciamenti del garante, il quale ha sottolineato la necessità di andare al di là della pura verifica dell'assetto societario, per giungere ad una sostanziale identificazione dei possibili collegamenti, anche di tipo operativo. Personalmente sono molto critica del modo in cui questa legge ha ridotto la possibilità che più soggetti possano avere la proprietà di reti televisive su scala nazionale. Se a tale situazione aggiungiamo ulteriori forme di allargamento della possibilità di concentrazione, sicuramente disattendiamo i principi della legge.

Un'altro aspetto che desidero affrontare riguarda il problema della *pay TV*. Vi sono varie scuole di pensiero in proposito, se cioè tale tipo di trasmissione televisiva sia autorizzata o meno dalla legge n. 223 del 1990. A mio avviso, questo è il quesito fondamentale cui bisogna dare risposta prima di entrare nei termini dell'equiparazione alla televisione in chiaro, con conseguenze dal punto di vista dei diritti e dei doveri. Secondo taluni, le *pay TV* sono televisioni a carattere commerciale e quindi, come osservava il collega Veltroni, di natura diversa dalle altre, anche perché hanno un rapporto speciale con i propri abbonati, che per seguire le trasmissioni devono dotarsi di un decodificatore.

Si è anche detto che l'etere è un bene pubblico e che a causa di questa priva-

tizzazione necessita di nuove regole. Dunque, le *pay TV* sono ammissibili come le altre, ma forse devono essere regolamentate con maggiore attenzione.

A proposito di Canal plus, che ha ben 4 milioni di abbonati, è vero che in Francia non si confronta con la ricchezza di emittenti esistenti nel nostro paese, ma l'offerta di tale rete è monotematica perché si basa esclusivamente su film. Qui, invece, siamo di fronte ad un'operazione imprenditoriale che prevede tre generi: il cinema, lo sport e lo spettacolo in generale. Poiché sembra che in prospettiva l'abbonamento varrà per tutte e tre le reti, è evidente che per tali emittenti si apre un vasto mercato.

A me interessa innanzitutto risolvere il quesito che si pone sullo sfondo della nostra discussione, se cioè tali trasmissioni siano effettivamente consentite dalla cosiddetta legge Mammì. Secondo un insigne giurista, poiché l'articolo 15, comma 9, stabilisce il divieto della trasmissione di messaggi cifrati e poiché la *pay TV* dal punto di vista tecnico-giuridico è un messaggio in codice, sembrerebbe negata addirittura la legittimità stessa della *pay TV*.

Altri sostengono che tali trasmissioni sono consentite dalla legge, ma dovrebbero essere soggette a maggiori doveri rispetto alle trasmissioni in chiaro; altri ancora, forse per convenienza, affermano che tali emittenti sono identiche alle altre. Questo è il motivo per cui ribadisco l'esigenza di dare una risposta al quesito fondamentale relativo alla legittimità delle *pay TV*, magari avvalendosi del parere tecnico di alcuni giuristi, prima di inserirle nel regolamento.

Vorrei ricordare che Canal plus ha qualche dovere in più rispetto alle altre reti: non può trasmettere più di un certo numero di titoli all'anno, ha la possibilità di ripetere lo stesso titolo solo per un certo numero di volte e, soprattutto, ha l'obbligo di investire una quota parte dei propri utili in produzioni cinematografiche per sala. Pertanto, la *pay TV* che trasmette solo spettacoli cinematografici, che in Italia viene vista come un pericolo

per la produzione cinematografica, in realtà è divenuta un grosso volano per la cinematografia francese.

Penso quindi che sia necessario, nel regolamentare il settore, prevedere qualche dovere in più per queste reti e non facilitarle, secondo quella che sembra essere l'attuale tendenza.

**ROBERTO VISIBELLI.** Ringrazio il ministro Vizzini per aver soddisfatto le nostre richieste di chiarimento in merito al problema di Tele San Marino.

La domanda che intendo rivolgere in questa sede riguarda la questione delle *pay TV*. In Italia, pur disponendo di un codice civile e di un codice penale, che prevede anche il reato di associazione per delinquere, per combattere la criminalità organizzata si è ricorsi a leggi speciali, come la Rognoni-La Torre, o addirittura, come si appresta a fare il Governo, alla creazione di un'agenzia, pur disponendo di vari corpi che svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Dovendo però affrontare la questione dei mezzi di comunicazione di massa che riguarda grandi capitali e riveste notevole importanza nella vita sociale, il ministro ha detto che si avvarrà della collaborazione del Ministero delle finanze, perché chiaramente in quella sede nessuno potrà dichiarare i propri « inciuci ».

In una situazione in cui le frequenze sono di un gruppo, gli impianti appartengono allo stesso gruppo, così come i programmi ed il personale, e in un'epoca in cui non si possono muovere più di 20 milioni in contanti perché lasciano tracce, persone che non dispongono di redditi adeguati vengono poste alla presidenza di giornali. È evidente la stranezza di queste situazioni, per cui mi chiedo se non sia opportuno che il Ministero dia disposizioni più specifiche circa l'individuazione reale delle proprietà e non segua criteri generali quali quelli del codice civile o quelli indicati dalla legge Mammì per l'individuazione delle proprietà. È possibile che elementi sostanziali per una televisione, come la frequenza, gli impianti, i programmi, il personale, nulla

dicano circa la reale proprietà, mentre si deve fare riferimento ad un dato puramente esteriore quale il 10 per cento, cioè al limite previsto dalla legge?

Signor ministro, ritiene di dover dare disposizioni per procedere efficacemente a controlli che non vanifichino i criteri generali previsti dalla legge Mammì creando un'agenzia anche in ambito televisivo?

ADRIANA POLI BORTONE. Visto che in questa circostanza abbiamo ascoltato il ministro in merito al piano di assegnazione delle frequenze e quindi alla salvaguardia della piccola emittenza locale che, stando alle proteste provenienti da diverse regioni, non sembra sufficientemente tutelata, vorrei non perdere questa occasione di incontro tornando su argomenti interessantissimi, ma che investirebbero soltanto il consueto duopolio RAI-Fininvest, e lasciando da parte il problema della piccola emittenza locale, che riveste grandissima importanza anche dal punto di vista economico, perché può favorire la crescita dell'imprenditoria locale.

Fra i tanti argomenti da sottoporre all'attenzione del ministro vorrei solo ricordare alcuni quesiti posti da associazioni di piccole emittenti radiotelevisive. Vorrei sapere se risponda a verità che i canali già utilizzati dalle televisioni private siano stati assegnati a reti nazionali, perché ciò andrebbe a impoverire quel tessuto che si è già creato nel tempo e che rappresenta un piccolo patrimonio di crescita culturale all'interno di determinate regioni.

Vorrei precisazioni circa l'eventualità che alle televisioni locali vengano riservate postazioni territorialmente diverse da quelle possedute in precedenza.

Per quanto riguarda il piano presentato dal ministro, che per talune ragioni sarebbe incompleto, mi permetto di osservare che, essendo estremamente tecnico, risulta di difficile lettura da parte delle regioni che avrebbero potuto esprimere un parere di carattere politico.

Si dice ancora che, in quanto incompleto, il piano non è approvabile perché per le postazioni con potenza di emissione inferiore ad un chilowatt contempla soltanto previsioni di massima. Da qui discendono altre osservazioni che lei, signor ministro, conosce meglio di me. Mi permetto a questo punto di fare una domanda impertinente che forse bisognerebbe rivolgere ad un indovino piuttosto che ad un ministro; mi chiedo se con gli slittamenti che ci sono stati, più o meno necessitati dalle consultazioni con le regioni - che questa mattina lei ha richiamato - lei ritenga che fra consultazioni, verifiche ed eventuale riscrittura del piano di assegnazione delle frequenze si arrivi alla stesura definitiva del piano non dico nei tempi giusti, ma almeno entro la legislatura.

CARLO VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lei sa dirmi quanto durerà la legislatura?

ADRIANA POLI BORTONE. Per questo ho detto che la domanda andava rivolta più ad un indovino che ad un ministro.

CARLO VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ringrazio per le domande che mi sono state rivolte, in quanto consentono un completamento alle osservazioni che ho avuto modo di fare.

Per quanto riguarda le considerazioni del presidente circa le televisioni locali, ricordo che nel documento trasmesso alle regioni, che riguarda appunto i bacini regionali, si afferma che il Ministero riconosce l'esistenza di una dimensione subregionale che va tutelata, che non è stata identificata nello schema di piano originario proprio perché ci riserviamo di farlo nel momento del confronto con il parere delle regioni stesse (che tra l'altro vivono con maggiore intensità e migliore conoscenza degli organismi centrali queste realtà locali). Si tratta perciò di un ragionamento che abbiamo lasciato volutamente aperto, per chiuderlo insieme con le regioni riconoscendo che vi sono por-

zioni del territorio regionale oggi servite da singole emittenti, importanti e da salvaguardare.

Onorevole Poli Bortone, mi dispiace che, per quanto riguarda le doglianze delle televisioni locali, sfugga un primo dato di fondo. Il Governo precedentemente in carica aveva predisposto un piano con quindici *network* nazionali, tre pubblici e dodici privati, mentre la mia decisione politica, già comunicata al Parlamento, è di scendere a tre e nove; a meno che i tre *network* che dovrebbero sparire non vadano a finire all'estero, è evidente che questa misura dovrebbe garantire maggiore spazio all'emittenza locale. Pertanto, al di là di valutazioni di merito, si è certamente compiuto un passo avanti per tutelare l'emittenza locale. Ho detto che il limite del 30 per cento previsto dalla legge per l'emittenza locale sarà salvaguardato perché in realtà contiamo di fornire spazi anche maggiori.

Mi si consenta però di osservare che esiste una piccola contraddizione: se accedessi infatti alle molte richieste rivoltami di approfondire la tematica, correrei il rischio di essere sospettato di non voler chiudere il piano. Delle due l'una: o procediamo senza approfondire, con il rischio che un qualunque TAR, dopo sette giorni dall'approvazione del piano, ne sospenda l'attuazione (con la conseguenza di rinviarlo non di qualche mese, bensì di qualche anno), oppure cerchiamo di concludere ricercando il maggior consenso possibile per disporre di uno strumento più forte giuridicamente, perché avrà una platea di doglianze certamente inferiore avendo seguito tutta una serie di passaggi importanti.

Ho letto anch'io le prese di posizione delle regioni in materia, però queste ultime non possono pensare di accedere al tavolo del ministro per conoscere i nomi e i cognomi delle emittenti che avranno la concessione, perché il problema è quello di avere il parere sullo schema di piano e non di sapere se la tale emittente avrà la concessione. Stiamo compiendo il maggior sforzo possibile ma, nel momento in cui si coinvolgono le

associazioni, non si può interloquire con la singola emittente, perché in questo caso occorrerebbero tempi lunghissimi. Ogni emittente è in qualche modo associata ad altre a livello nazionale: nell'interloquire con le associazioni, abbiamo fatto presente ai loro tecnici i dettagli del piano, chiedendo loro di fornirci osservazioni (delle quali ognuno si assume le proprie responsabilità). Credo che questo metodo nel passato fosse sconosciuto, perché alle regioni era stato mandato soltanto un censimento, mentre ora hanno ricevuto un piano molto rigoroso. Alla conclusione, infatti, dobbiamo arrivare attraverso il contraddittorio. L'analisi interferenziale compiuta dagli uffici del Ministero mira all'attuazione di un piano ideale per la pianificazione dell'etere, ma naturalmente saranno necessari aggiustamenti, perché dobbiamo calarci in una realtà nella quale il sistema di fatto si è già costituito. Per esempio, nelle zone frontaliere del nord in tutti questi anni è stata compiuta tutta una serie di violazioni a convenzioni internazionali, per cui le nostre trasmissioni finiscono per disturbare quelle di paesi limitrofi, che invece devono essere rispettate.

Qualcuno si è lamentato che lo schema di piano risulta troppo « filo-RAI ». Al di là dei dibattiti, che in questa Commissione peraltro fervono, ricordo che la RAI costituisce l'emittente pubblica e che il cittadino che compra un televisore paga un canone: credo di avere l'obbligo di garantire un piano che, anche in una frazione di comune con trenta case, faccia pervenire il segnale della RAI. Naturalmente, è necessario tenere presenti nella maggior misura possibile le esigenze dell'emittenza privata, ma il servizio pubblico deve essere garantito dovunque vi sia un cittadino che, possedendo un televisore, paga un canone.

È questa la difficoltà del confronto che, con molta pazienza, stiamo cercando di portare avanti con le regioni, tentando di valutare la situazione di ognuna, dopo aver superato le incomprensioni iniziali. Dico con chiarezza che dovremo chiudere la prima fase procedendo alle concessioni

perché il primo periodo sarà comunque sperimentale, essendo inevitabile che in futuro, per esempio per motivi paesaggistici, una regione possa offrire ad un concessionario la possibilità di spostarsi da una postazione ad un'altra. Ma attualmente il problema è quello di concludere questa fase in modo dignitoso e soprattutto evitando di finire, tra ricorsi e controricorsi, a discuterne nei prossimi mesi in sedi diverse da quelle legislative o dell'esecutivo. Per questo, ho detto che non mi meraviglierei se fossero necessari quindici giorni o qualche settimana in più.

Certo, se una regione che non ha collaborato affatto il giorno prima della riunione del Consiglio dei ministri affermasse che non condivide alcun aspetto del piano, non potrebbe far altro che limitarsi alla sua dichiarazione. Ricordo che quando ero ministro per gli affari regionali, nel 1984 mi trovai di fronte ad una regione che aveva presentato per l'ultima volta i conti consuntivi nel 1973: probabilmente, è difficile aspettarsi un parere compiuto sul piano dell'emittenza da regioni che hanno problemi di questo genere. Comunque, non stiamo tralasciando nulla per pervenire ad una conclusione che possa essere nella maggior misura possibile il frutto di questo lavoro.

Per quanto riguarda le nuove tecnologie, ho appreso alcune informazioni – non so se si tratti di uno studio o di un'idea da approfondire – a seguito delle quali ho immediatamente chiesto ai miei uffici di organizzare un incontro, che avverrà nel corso della prossima settimana, con i tre docenti universitari autori delle dichiarazioni ai giornali. Ritengo però che quanto essi hanno affermato sia valido per un futuro da costruire, nel senso che, poiché profonde modificazioni tecnologiche richiedono notevoli investimenti da parte chi ha presentato domanda, non possiamo porci ora questo tipo di problema; probabilmente vi sarà una seconda fase, nella quale la tecnologia ci aiuterà anche ad utilizzare meglio l'etere con un piano più diffuso. Nell'incontro che, come ho detto, avrà luogo la prossima settimana

con i tre direttori di istituto di importanti università italiane, esamineremo la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione all'interno della pubblica amministrazione; tuttavia, rispetto all'uso di nuove tecnologie, ritengo che si debba ancora compiere altra strada.

Il senatore Lipari ha lamentato la mancata risposta da parte mia ai suoi documenti ispettivi: ho un'opinione diversa da quella da lui esposta sul problema della legittimazione della trasmissione con il decodificatore in questa fase, che non mi deriva da scienza personale ma dal parere reso dai miei uffici. In qualità di ministro debbo assumermi le mie responsabilità e di fronte al parere scritto dei miei uffici – che peraltro mi ha convinto – non ho bloccato l'avvio delle trasmissioni; tuttavia, di fronte alla diversa ma autorevole opinione del senatore Lipari, ho chiesto il parere del Consiglio di Stato. Anche se fossi stato di avviso diverso avrei ugualmente richiesto il parere, oscurando l'emittente in questione; l'ho invece lasciate trasmettere conformemente alla convinzione dei tecnici del Ministero. Ora siamo alla vigilia della pronuncia del Consiglio di Stato e posso quindi assicurare che il parere che quest'ultimo esprimerà diventerà, dall'indomani stesso, norma di comportamento per l'amministrazione.

Vorrei tuttavia dire una cosa con grande franchezza, poiché ci troviamo in un periodo transitorio nel quale talune questioni vengono dilatate oltre misura (ed io mi rendo conto di quali possano essere i timori): niente di ciò che avviene in questo periodo può essere – a nessun titolo – considerato come una prenotazione sulle scelte che avverranno con le concessioni. Il giorno in cui verranno rilasciate le concessioni, il problema non sarà *pay TV* o meno, diretta o differita, ma chi potrà trasmettere e chi invece sarà oscurato. Chi, non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, stesse compiendo sforzi per precostituire situazioni di fatto che potrebbero agevolarlo al momento del rilascio delle concessioni, è stato avvisato in tutti i modi

che si tratta di sforzi assolutamente inutili, perché noi andremo avanti nel rispetto della legge. I miei uffici possono avere opinioni difformi dalle tesi esposte dal senatore Lipari e proprio per questo siamo ricorsi al Consiglio di Stato: ci troviamo alla vigilia di una decisione che — come ho detto — vincolerà i comportamenti dell'amministrazione.

Vorrei ora fornire una risposta complessiva sui temi dell'*anti-trust* e delle concentrazioni, sollevati in vari interventi oltre a quello del senatore Lipari, tra i quali quello dell'onorevole Silvia Costa. Ho pensato e ripensato a quale fosse lo strumento più pregnante per arrivare a conclusioni che fossero opponibili all'esterno partendo dal fatto che la legge attribuisce poteri ispettivi al garante per l'editoria e non al ministro; ho quindi desunto che, teoricamente, potrei soltanto chiedere agli interessati di esibire una documentazione, poiché la legge non mi conferisce poteri ispettivi in senso proprio. Sto allora operando con il massimo spirito di collaborazione con l'ufficio del garante, il quale già sta compiendo un lavoro importante per quanto riguarda l'esame dei bilanci e dovrebbe cominciare ad effettuare ufficialmente controlli sul registro delle imprese a concessioni già date.

A questo proposito, debbo dare atto al professor Santaniello di aver dimostrato, già in questa fase, grande disponibilità a collaborare. Inoltre, mi è sembrato logico che una parte dell'amministrazione dello Stato, in carenza di poteri derivanti dalla legge e guardando all'ordinamento generale del nostro paese, si rivolgesse al Ministero delle finanze per potersi avvalere della Guardia di finanza. Questo non deve scandalizzare nessuno, poiché non ho chiesto a quest'ultima di compiere accertamenti tributari, anche perché i tempi sarebbero troppo lunghi; ho invece sollecitato una serie di accertamenti specifici, citando il contenuto di determinati articoli della legge e precisando che in una prima fase mi sarebbero serviti alcuni elementi, riservandomi tuttavia di avanzare altre richieste.

Mi rendo conto di quali siano le preoccupazioni, ma non riesco a trovare un sistema migliore e più puntuale nel nostro ordinamento; su questo terreno sono pronto a recepire suggerimenti, se ve ne fossero, perché i controlli possano essere effettuati al meglio. Ritengo che quanto abbiamo compiuto fino ad oggi sia tutto quello che era in nostro potere fare e forse anche un po' di più; è chiaro, comunque, che i collegamenti tra la legge sull'emittenza e la normativa più generale sull'*anti-trust* non sfuggono all'attenzione dei miei uffici, i quali stanno già lavorando per studiare come le diverse norme possano essere coordinate nell'ambito di una serie di valutazioni. Secondo la legge, un soggetto che possiede tre televisioni può detenere non più del 10 per cento in un'altra impresa: si tratta di un'analisi molto complessa, rispetto alla quale risentiamo oggi delle difficoltà che vi furono al momento dell'approvazione della legge, che ha lasciato aperte una serie di questioni, dalla diretta alla *pay TV*. Dobbiamo pertanto colmare questo tipo di lacune e posso assicurare che sarà compiuto il massimo sforzo in questa direzione. Credo di poter aggiungere che non mi sottrarrò, in qualunque momento ed in qualunque passaggio, al confronto in Parlamento; ritengo che l'unica vera garanzia che il Governo possa dare a quest'ultimo sia quella di essere disponibile in qualunque momento a riferire sui metodi, le procedure ed il tipo di controlli che sono stati adottati. In questo quadro...

**ROBERTO VISIBELLI.** Signor ministro, lei ha alzato le mani dichiarandosi prigioniero, perché praticamente non ha strumenti per combattere questi « inciuci », come li ho chiamati prima.

**CARLO VIZZINI,** *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ho gli strumenti che mi vengono assegnati dalla legge, perché non posso comportarmi come Tarzan nella giungla. D'altronde, essendo questo un mondo in cui vi sono interessati e controinteressati, il giorno in cui facessi qualcosa che non è consentito

dalla legge è chiaro che il soggetto interessato mi notificherebbe l'illegittimità del mio comportamento. Quindi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge, sono in grado di affermare che il Governo non sta trascurando alcun aspetto. Quando si vorrà modificare la legge, non sarò io a sottrarmi al dibattito sulle modifiche da apportare. Oggi il mio compito è di applicare la normativa vigente, lasciando ad altri - ovviamente fuori di quest'aula - il commento sulla stessa.

È evidente che le concessioni saranno rilasciate in un contesto globale in cui i metodi ed i criteri in base ai quali i soggetti verranno inclusi saranno gli stessi in virtù dei quali vi saranno le esclusioni. Quindi, a mio avviso, la contestualità deve consistere nell'aver una griglia di criteri rispetto ai quali passare al vaglio le domande; se questo è il metodo, sapere che il tal giorno il ministro firmerà 4 o 500 concessioni o sapere che questo avverrà nei tempi previsti dalla legge credo che abbia scarsa rilevanza, anche perché gli interessati avranno la possibilità di dolersi della mancata concessione nei modi e nelle forme previsti. Il problema, lo ripeto, non è della contestualità fisica e non vorrei che fosse male interpretata una frase che ai giornali piace riferire: « le concessioni errate ». Il problema non riguarda concessioni errate, quanto i criteri generali e gli accertamenti rispetto ai quali rilasciare la concessioni. Tutto ciò fa parte di un unico contesto e non conta quale sia il giorno in cui verranno firmati gli atti.

Rispondendo all'onorevole Veltroni a proposito del sistema radiofonico, faccio presente che abbiamo incontrato le associazioni del settore stabilendo un metodo di lavoro; siamo in attesa di una prima analisi interferenziale. Qualora si dovesse utilizzare la stessa commissione che ha lavorato per l'emittenza televisiva, stabiliremmo che potranno essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle associazioni delle emittenti radiofoniche. Se la Commissione lo riterrà opportuno, po-

tremo approfondire la materia, che investe anche il ruolo della concessionaria pubblica.

Quanto alle televisioni a pagamento, devo rispondere sulla base della legislazione e degli atti vigenti al momento dell'assunzione da parte mia della responsabilità ministeriale. Se dovessi decidere, domani mattina, ai sensi del regolamento già discusso dal Parlamento e sul quale è stato espresso il parere del Consiglio di Stato, riterrei di poter rilasciare le concessioni anche per le televisioni a pagamento. Ho già detto tuttavia, e lo ripeto in questa sede, che qualora emergesse una volontà politica parlamentare di approfondimento - con riferimento a strumenti regolamentari e non legislativi - sarei ampiamente disponibile alla discussione, perché mi rendo conto della peculiarità dello strumento.

Se tale approfondimento va compiuto, dobbiamo procedere con rapidità. È già stato ridotto il numero dei *network* nazionali al minimo, per non sottrarre un canale alla RAI; nove più tre fa dodici e la titolarità di tre reti ha riscontro anche con il tetto del 25 per cento. Se domani le concessioni fossero meno di dodici, sarebbe per prima la RAI a dover rinunciare ad un canale, altrimenti avrebbe più della percentuale prevista. Il problema è urgente perché il piano, così come consegnato, prevede in tutto dodici reti e la legge stabilisce che nessuno possa avere più di tre reti, né superare il 25 per cento. È per questo motivo che ho fatto riferimento, in altra sede, ai 90 giorni consentiti per le concessioni, a partire dall'approvazione del regolamento da parte del Consiglio dei ministri; durante questo periodo il Parlamento può affrontare, qualora lo ritenga, i nodi relativi alle televisioni a pagamento. Dunque, non si tratta di concessioni errate ma di affrontare alcuni punti problematici.

Per rispondere all'ultima domanda dell'onorevole Veltroni, mi riservo di acquisire i pareri giuridici necessari. Del resto, vi è il tempo sufficiente, rispetto alla configurazione giuridica della cessione di un quotidiano ad un congiunto,

per definire se la medesima sia entro o fuori le previsioni della legge. Prima di diventare parlamentare insegnavo scienza delle finanze e quindi non ho la competenza giuridica necessaria per rispondere; credo altresì di essere esonerato dall'esprimere opinioni politiche sul fatto. Mi avvarrò di tutti i pareri autorevoli al riguardo, ovviamente rendendomi conto dello spirito con il quale alcune norme vengono elaborate e dei dibattiti parlamentari che hanno preceduto l'emanazione della legge.

Credo di aver risposto a tutte le domande. Desidero comunque dire al senatore Lipari che nella richiesta di parere al Consiglio di Stato, relativamente alle televisioni a pagamento, egli troverà tutte le ragioni sostenute dagli uffici del Ministero per consentire l'inizio dell'esperimento.

Nella documentazione che lascio alla Commissione sono contenute le risposte che eventualmente io abbia dimenticato di rendere. Resto comunque a disposizione della Commissione per ulteriori approfondimenti e ringrazio per l'attenzione che mi è stata riservata.

NICOLÒ LIPARI. Da parte mia e della collega Silvia Costa vi è un'esigenza di chiarimento. Il Parlamento, indipendentemente dalle opinioni manifestate in sede d'approvazione della legge, aspetta il momento del rilascio delle concessioni. Non ho ben compreso se il ministro, in quel momento, riterrà di non dover compiere un accertamento completo, rispetto all'ipotesi di partecipazioni occulte (e

quindi del superamento del limite della titolarità di tre reti), affidandolo a posteriori al garante; in tal caso, l'intento fondamentale della legge sarebbe frustrato.

È vero, infatti, che la norma prevede che i controlli siano affidati al garante, ma essa stabilisce anche che non possa essere rilasciata la concessione a più di tre soggetti, intesi ai sensi del comma successivo. Quindi, anche se tali accertamenti non spetteranno più a lei una volta che il sistema sarà a regime, in questa fase le competono certamente e lei dovrà compierli prima di dare le concessioni.

CARLO VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se non avessi avuto questa intenzione, non avrei neppure iniziato a dar corso a tali accertamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il ministro, che ha risposto esaurientemente ad una serie di domande non facili, e i colleghi, che con i loro interventi hanno dato luogo ad una riunione molto utile per tutti.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 17 ottobre 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO